

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19118 del 28/09/2016

Inammissibilità di tutti i motivi - Passaggio in giudicato della sentenza - Questione di costituzionalità e integrazione del contraddittorio - Valutabilità - Esclusione.

In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità di tutti i motivi e, conseguentemente, dell'impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, sicché non può né valutarsi un'eventuale questione di costituzionalità sollevata, né disporsi, nelle ipotesi di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19118 del 28/09/2016